ISTITUZIONE DELL'ENTE PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO E.I.M.A

Art. 14

Regolamenti di attuazione

Con uno o piu' regolamenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Comitato, e' data attuazione a quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9.

Versione in vigore dal 28 marzo 1995, non più in vigore dal 28 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo E.I.M.A
Estremi	Decreto-legge 27 marzo 1995, n. 87
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-per-gli-interventi-nel-mercato-agricolo-e-i-m-a-1995/art-14-regolamenti-di-attuazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it